



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SOVERATO 1°"**

**Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado**

Via Olimpia, 14 - 88068 - Soverato (CZ) - Tel. 0967/21161

Codice Meccanografico: CZIC869004 - C.F. 84000710792

e-mail: [czic869004@istruzione.gov.it](mailto:czic869004@istruzione.gov.it) - PEC: [czic869004@pec.istruzione.it](mailto:czic869004@pec.istruzione.it) - Sito Web: [www.icsoveratoprimo.edu.it](http://www.icsoveratoprimo.edu.it)



**Aggiornamento/Integrazione  
Regolamento di Istituto**

*Delibera n. 4*

*Consiglio di Istituto del 18 settembre 2021*

**EMERGENZA**



**COVID-19**

## Premessa

Il presente documento è una integrazione al Regolamento di Istituto e all'Integrazione del Regolamento di Istituto Emergenza Covid 19, attualmente in vigore.

L'applicazione delle norme in essi contenute sono legate al perdurare dello stato di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19.

Pertanto, concluso il periodo di emergenza, le presenti disposizioni non avranno più efficacia.

Per quanto non modificato dalla presente integrazione al Regolamento di Istituto e all'Integrazione del Regolamento di Istituto Emergenza Covid 19 (anno scolastico 2020/2021), restano valide le disposizioni già previste.

In vista della ripresa delle "attività scolastiche, educative e formative" il Regolamento di Istituto Emergenza Covid 19, approvato dal Consiglio nella seduta del 17 settembre 2020 con delibera n. 5, è aggiornato ed integrato alla luce del protocollo di intesa emanato dal MIUR, delle disposizioni attualmente vigenti, delle determinazioni assunte.

Il "PROTOCOLLO D'INTESA PER GARANTIRE L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022)" detta, in particolare, precise disposizioni in merito all'uso dei dispositivi di protezione individuale.

**E' obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina.** A prescindere dalla situazione epidemiologica, **il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico.** Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che "è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive".

**Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR.** Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l'a.s. 2020/2021. Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa, tra l'altro, che **è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.**

**Gli alunni dovranno indossare la mascherina chirurgica, sia in situazioni statiche che dinamiche, tranne durante lo svolgimento delle attività sportive.**

Il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante "*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*" all'art. 9-ter recita: "*Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19*".

Pertanto, **a partire dall' 01/09/2021**, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde. Tale obbligo non riguarda, invece, gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, ma unicamente gli studenti universitari.

Alla luce di quanto stabilito dalla norma, il dipendente che non sia in possesso del GP o, comunque, non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni:

- non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;

- risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico-economico;
- a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Come esplicitato nella nota del Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021, avente per oggetto "Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" – Parere tecnico", la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in **via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro"**. Pertanto, alla sanzione, che *incide sul rapporto di lavoro si somma la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di possesso/esibizione*. La nota precisa poi che **"la sanzione – da 400 a 1000 euro – è comminata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020"**.

La verifica del GP avviene tramite apposita applicazione di verifica nazionale **"APP VerificaC19"** con la seguente modalità:

Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono controindicata in maniera permanente o temporanea.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Dall'11 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, n. 122 del 10.09.2021, al fine di tutelare la salute pubblica sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto Legge **"chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative ..... deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 ... La disposizione ..... non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti ...."**

**La norma prevista dal decreto legge n. 111 solo per il personale scolastico è, pertanto, estesa a genitori, addetti servizi mensa, figure specialistiche e visitatori tutti.**

"La violazione delle disposizioni ... e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74."

La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari.

Il Ministero della Salute con la Circolare n. 36254 dell'11.08.2021 ha aggiornato quanto riportato nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 "Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2", relativamente alla durata ed alle modalità di gestione di quarantena ed isolamento come indicato di seguito nelle tabelle di sintesi.

**Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA**

	ALTO RISCHIO contatti stretti	BASSO RISCHIO*
<b>Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni</b>		
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	7 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO  <b>oppure</b> <b>14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico</b>	Non necessaria quarantena.  Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO*
<b>Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni</b>		
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO  <b>oppure</b> <b>14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico</b>	Non necessaria quarantena.  Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	10 giorni di quarantena + Test molecolare e antigenico NEGATIVO
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio

Il Ministero della Salute raccomanda a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con **soggetti fragili e/o a rischio di complicanze** di prevedere l'esecuzione di un test diagnostico a fine quarantena.

*\*Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC<sup>2</sup> si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:*

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio .

Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell'ISOLAMENTO

	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	<p><b>10</b> giorni di isolamento</p> <p>+</p> <p>Test molecolare o antigenico**</p> <p><b>NEGATIVO</b></p>	<p><b>10</b> giorni di isolamento di cui</p> <p>almeno ultimi 3 giorni senza sintomi</p> <p>+</p> <p>Test molecolare o antigenico**</p> <p><b>NEGATIVO</b></p>	<p>Al termine dei <b>21</b> giorni di cui</p> <p>almeno ultimi 7 giorni senza sintomi</p>
Casi COVID-19 con VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	<p><b>10</b> giorni di isolamento</p> <p>+</p> <p>Test molecolare <b>NEGATIVO</b></p>	<p><b>10</b> giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici</p> <p>+</p> <p>Test molecolare <b>NEGATIVO</b></p>	<p>Test molecolare <b>NEGATIVO</b></p>

**\*\*al fine di stabilire il termine dell'isolamento di un caso confermato COVID-19, in caso di mancata pronta disponibilità di test molecolari o in condizioni d'urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, si può ricorrere a test antigenici, quali i test antigenici non rapidi (di laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime sopra indicate (sensibilità  $\geq 80\%$  e specificità  $\geq 97\%$ , con un requisito di sensibilità più stringente ( $\geq 90\%$ ) in contesti a bassa incidenza).**

Per quanto attiene al servizio mensa, nessuno dei refettori è nelle condizioni di ospitare, contemporaneamente, tutti gli alunni nel rispetto del distanziamento, per cui i refettori, sino alla capienza massima consentita, ospiteranno gli alunni a cominciare dalle sezioni e classi iniziali. Tutte le altre consumeranno il pranzo nelle proprie aule. Si prevede un solo turno di utilizzo dei refettori.

Non è consentito agli alunni consumare pasti portati da casa, né ai genitori o a persone da loro delegate, consegnare pasti a ridosso dell'orario di pranzo. Gli alunni che non usufruiscono del servizio di refezione scolastica possono recarsi a casa per consumare il pasto e rientrare per le attività pomeridiane, secondo l'orario di uscita e rientro predisposto dal Responsabile del plesso.

Fino a quando il Comune non avvierà il servizio mensa è consentito consumare all'ora di pranzo un panino che i genitori consegneranno ai bambini, custodendolo nello zaino, sin dal mattino.

Il Presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo dell'approvazione del Consiglio di Istituto e verrà pubblicato sul sito dell'Istituto [www.icsoveratoprimo.edu.it](http://www.icsoveratoprimo.edu.it) e trasmesso a genitori e docenti sulla Bachecca elettronica.